

SCRITTURA PRIVATA tra

UNIONE SINDACALE ITALIANA COMMERCIO TERZIARIO & SERVIZI (C.F. 97726800150) con sede in Milano, via Ricciarelli n. 37, in persona del segretario provinciale e legale rappresentante prò tempore signor Emanuele Bruzzese (C.F. BRZMNL81B19F205S), rappresentata e difesa dall'aw. Alessandro Villari (C.F. VLLLSN80C05A794D, PEC alessandro.villari@milano.pecavvocati.it), munito dei poteri a transigere e conciliare la controversia giusta procura speciale datata 8.10.2024, depositata telematicamente nel fascicolo del giudizio civile R.G. n. 11708/2024 Lav. Tribunale di Milano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, viale Piave n. 17, di seguito "USI C.T.&S.",

e

SDS SERVIZI DI SICUREZZA S.P.A. (C.F. 07080410967) in persona del suo legale rappresentante prò tempore, con sede legale in Como, via Belvedere n. 2/A e sede operativa in Milano, via Luigi Tukory n. 12, rappresentata dal Dott., munito dei poteri a transigere e conciliare la controversia giusta procura notarile del N. 68893 di Repertorio N. 34894 di Raccolta— del 27 novembre 2023 che si allega in calce alla presente scrittura, di seguito "SDS",

premesse che

con ricorso ex art. 414 c.p.c, notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 1/10/2024, USI C.T.&S. ha convenuto SDS in giudizio, avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro (R.G. n. 11708/2024 Lav.), per ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni:

"l)Accertare e dichiarare la natura antisindacale della condotta di SDS Servizi di Sicurezza S.p.A. consistente nella mancata trattenuta dalla retribuzione della signora Barbara Gemma Ferrari e dei signori Francesco Guerino D'Ahi e Antonio Di Cello, dal mese di gennaio 2024, delle quote di associazione al sindacato Unione Sindacale Italiana Commercio Servizi &

Terziario, e nel mancato versamento di tali quote all'Organizzazione sindacale ricorrente.

2) Conseguentemente, condannare SDS Servizi di Sicurezza S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

a. a effettuare la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dalla data della sentenza nella misura di € 8,00 per ciascuno dei lavoratori aderenti al sindacato Unione Sindacale Italiana Commercio Servizi & Terziario e

a versare tali somme all'Organizzazione sindacale ricorrente; b. a risarcire in favore di Unione Sindacale Italiana Commercio Servizi & Terziario il danno conseguente alla mancata trattenuta e al mancato versamento delle quote di associazione all'Organizzazione sindacale ricorrente nel periodo da gennaio 2024 fino alla data della sentenza, nella misura di € 48,00 per ciascun mese di inadempimento (ovvero nella diversa misura che sarà riconosciuta di giustizia).

3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nonché rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente";

- nelle more del giudizio, chiamato per l'udienza di comparizione del 4.2.2025, a seguito della notifica del ricorso avvenuta in data 28.10.2024, SDS ha provveduto a far tempo dal mese di ottobre 2024 a trattenere e versare le quote di associazione al sindacato dei lavoratori iscritti a USI C.T.&S.;

- è pertanto interesse delle parti stipulare un accordo conciliativo, al fine di porre fine al contenzioso in essere.

Tanto premesso

dichiarano, fissano e concordano quanto segue:

1) Le premesse devono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) SDS si impegna a trattenere mensilmente a far tempo dal mese di ottobre 2024 le quote di associazione al sindacato USI C.T.&S. dei propri dipendenti iscritti a tale organizzazione sindacale, nella misura di € 8,00 mensili per ciascuno e a versare dette quote con cadenza

mensile a USI C.T.&S.. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote relative al mese di ottobre 2024 sono già state versate dalla società all'organizzazione sindacale.

3) SDS si impegna altresì a corrispondere in favore di USI C.T.&S., a titolo di risarcimento del danno per il mancato versamento delle quote di associazione dei mesi precedenti, la somma complessiva di € 200,00, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note. Tale importo, espressamente corrisposto a titolo di risarcimento del danno, non sarà trattenuto dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'organizzazione sindacale.

4) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, USI C.T.&S. dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti di SDS in relazione alle

/) domande di cui al ricorso promosso avanti il Tribunale di Milano, R.G. n. 11708/2024.

2

5) Tale giudizio pertanto verrà abbandonato e le parti si impegnano a non comparire all'udienza del 4.2.2025. USI C.T.&S. si impegna sin d'ora a comunicare a SDS il provvedimento di estinzione del giudizio.

6) SDS si impegna a corrispondere direttamente in favore dell'avv. Alessandro Villari, a titolo di accollo delle spese di lite, l'importo di € 1.000,00 oltre 15% spese forfettarie, CPA e IVA, dedotta ritenuta di acconto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a fronte di presentazione di nota prò forma contenente le coordinate bancarie per il saldo. Al pagamento seguirà regolare fattura.

7) Le parti concordano di non rilevare a terzi, ad eccezione degli scopi previsti dalla legge, i termini e i contenuti del presente accordo.

Milano, lì 9 dicembre 2024

Per Unione Sindacale Commercio Terziario & Servizi

Emanuele Bruzzese

(in qualità di segretario provinciale e legale rappresentante prò tempore)

Avv.

Alessandro Villari

P. la Società

.....